



CITTA' DI MONDOVI'

Provincia di Cuneo

N. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/03/2012

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - CAPO VIII RECANTE DISPOSIZIONI
RELATIVE AL COMMERCIO - INTEGRAZIONE APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 16:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e colle formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i signori:

Nome		<i>Presenza</i>
VIGLIONE Stefano		SI
PULITANO' Rocco		SI
ACHINO Tiziana		SI
CHIECCHIO Elvio		SI
RAVIOLA Ezio		SI
GARELLO Donatella		SI
BERTAZZOLI Mauro		SI
MARINI Giulio		SI
GHIGLIA Vittorio		SI
MONETTO Sara		SI
BOETTI Diego		SI
COSTAMAGNA Domenico		SI
COSTAMAGNA Ornella		SI
TAROLLI Stefano		SI
MAGNINO Paolo		SI
FULCHERI Marco		SI
BELVOLTO Luca		SI
TINO Ezio		SI
MANSUINO Gianni		SI
AIMO Giuseppe		SI
VIGLIETTI Livio		SI
	Totale presenti	21
	Totale assenti	0

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Rosso Enrico, Battaglio Giancarlo, D'Agostino Luciano, Tealdi Guido, Rossi Emanuele, Robaldo Giorgio, Gola Ciro.
Con l'assistenza del Segretario Generale Bruno Arnone Caruso.
Il Signor Rocco Pulitanò assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione del Sindaco:

Con Deliberazione 25.02.2002 nr. 08 il Consiglio Comunale approvò il nuovo regolamento di Polizia Urbana che, negli artt. da 60 a 66 bis inseriti nel capo VIII recante “Disposizioni relative al commercio in attuazione del D.lgs 114/98 e normativa della Regione Piemonte”, contempla disposizioni a tutela dei consumatori.

Il regolamento venne successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni del consiglio Comunale nr. 75 del 29.12.2003, n. 24 del 31.05.2004, n.72 del 30.12.04 , n. 84 del 20.12.06 e nr. 27 del 24.05.2010.

L’inserimento del nuovo articolo che si propone all’approvazione del Consiglio è ispirato a principi:

- di **equità** dei requisiti da richiedere a tutti i soggetti interessati;
- di **integrazione , conoscenza e rispetto delle norme** comunali, regionali e nazionali da parte di tutti gli esercenti attività di vendita di vendita al dettaglio, comprese le attività artigianali e /o di servizi di pubblico interesse, di somministrazione di alimenti e bevande;
- di **tutela e garanzia del consumatore**;

L’inserimento che si ritiene utile riguarda la conoscenza della lingua italiana obbligatoria, introducendo tale requisito sia per l’apertura che per il subentro di /in attività di commercio al dettaglio, attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La principale motivazione che induce ad inserire questo requisito può essere così riassunta :

- un’importante riflessione sulla conoscenza della lingua italiana s’impone in rapporto ai principi di tutela del consumatore. Consumatore che si avvale sia dei servizi di un pubblico esercizio, date anche le particolari delicate funzioni che svolge l’esercizio stesso (manipolazione di alimenti, produzione e somministrazione di cibi e bevande, uso di prodotti per l’igiene dei locali), sia gli esercizi di vendita di prodotti alimentari e non che gli esercizi artigianali: consumatore che deve avere la massima garanzia che il titolare, il gestore e gli addetti alla vendita, alla somministrazione di quel esercizio siano in possesso delle adeguate conoscenze della lingua nella quale sono scritte le basilari norme per la conduzione dell’esercizio, basti pensare alle composizioni, scadenze, uso, ecc degli alimenti e degli altri prodotti, applicazione delle norme igienico - sanitarie e corretto uso dei relativi prodotti, nonché adempimenti fiscali.

Infine, è stata valutata e ritenuta altrettanto importante la necessità di garantire una presenza costante all’interno degli esercizi predetti di soggetti che, in qualità di titolare, di socio, di addetto alle vendite, alla somministrazione impegnati nell’effettiva gestione dell’attività, conoscendo la lingua italiana assicurino il rispetto e la corretta applicazione delle normative vigenti nella conduzione giornaliera dello stesso esercizio.

Il Comando Polizia Locale ha effettuato una serie di controlli negli esercizi presenti sul territorio comunale condotti da stranieri ed è emerso che molti degli addetti alle vendite, alla somministrazione di alimenti e servizi, non conoscono assolutamente la lingua italiana; chiamati a rispondere su domande legate alla stretta gestione dell’esercizio non sono stati in grado di fornire risposte essenziali dovendo fare ricorso a persone esterne.

Visto il vigente Codice del Consumo - approvato con d.lgvo 206/2005 - il quale all’art. 9 prevede che “tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese

almeno in lingua italiana, qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana” . Intendendosi che per le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile Tali da assumere la consapevolezza del consumatore”.

Considerato necessario perseguire la finalità primaria di tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione sui prezzi, alla provenienza e alla sicurezza dei prodotti, alla qualificazione dei servizi commerciali al turista su tutto il territorio comunale e alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, alla salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e aggiornamento professionale degli operatori.

Ritenuto necessario ed opportuno introdurre l’obbligo della conoscenza della lingua italiana per i titolari, i soci, dipendenti, addetti al servizio di somministrazione e /o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera dell’attività, assicurando che almeno uno di questi soggetti sia presente nella conduzione quotidiana delle attività predette, per le quali vengono presentate segnalazioni certificate di apertura o subentro nella gestione, data la specificità delle materie, le particolari norme igienico sanitarie che le afferiscono e le garanzie a tutela del consumatore che è sempre necessario salvaguardare, viene inserito il nuovo articolo 66 ter .

Art. 66 ter

Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri

I soggetti interessati all’avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari devono possedere il requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana.

I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, devono garantire il rispetto del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, per avviare attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari: requisito che dovrà essere posseduto al momento dell’inizio delle attività predette da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione e /o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera dell’attività, certificata attraverso:

- *un titolo di studio conseguito in Italia ;*
- *un’altra certificazione (diploma o attestato di livello a corsi di italiano) rilasciati dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o da CTP;*
- *superamento di una specifica prova effettuata presso il Comune di Mondovì, in caso di autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, prova che sarà finalizzata ad accertare :*
- *a) conoscenze di base della lingua italiana, b) capacità di lettura e comprensione di un testo italiano, c) conoscenza e padronanza, in lingua italiana, delle normative igienico - sanitarie vigenti, di quelle relative alla gestione dei pubblici esercizi, degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non e esercizi artigianali.*

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono tenute ad adeguarsi al requisito sopra stabilito entro e non oltre 06 – sei – mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifiche il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana il Comune procedere a comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento .

Per quanto concerne le sanzioni alla tabella dell'allegato A del Regolamento viene inserito l'art. 66/ter :

Articolo	Testo	Sanzione Minima e massima (euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg (euro)
66/ter	<p><i>La mancanza nel soggetto addetto al servizio del requisito di cui all'art. 66/ter comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.</i></p> <p><i>Nel caso in cui poi, nell'esercizio dell'attività , si verifiche il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, il Comune procedere a comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell'attività , assegnando all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento .</i></p>	75 - 450	150

Propongo, quindi di introdurre al regolamento di polizia urbana il nuovo art. 66/ter sopra illustrato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2° Commissione Consiliare permanente la quale, nella seduta del 16/03/2012, ha espresso a maggioranza parere favorevole;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs 18.08.2000 nr. 267;

Uditi gli interventi dei consiglieri Boetti, Fulcheri, Monetto, Tarolli e Ghiglia, nonché la replica del Sindaco, interventi tutti che, a norma dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositati agli atti della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda;

Dopo una breve sospensione per la riunione della conferenza dei Capigruppo, richiesta dal consigliere Tarolli, il Presidente del Consiglio riferisce che la conferenza stessa a maggioranza ha deciso di proseguire nell'esame della proposta;

Visto il seguente parere espresso a norma dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 nr. 267 :
“Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Data 13/03/2012 IL RESPONSABILE F.to Ferrua “;

Con 16 voti a favore e 4 voti contrari (nelle persone dei consiglieri Tarolli, Magnino, Fulcheri e Belvolto), non prende parte alla votazione il consigliere Tino, allontanatosi momentaneamente dall'aula

DELIBERA

Di introdurre nel regolamento di polizia urbana il nuovo art. 66/ter, come sopra riportato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Bruno Armone Caruso.

IL PRESIDENTE
Rocco Pulitanò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Bruno Armone Caruso

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO

In data ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267

ESECUTIVA DAL 02 maggio 2012

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

IL SEGRETARIO GENERALE
Bruno Armone Caruso